

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 89-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE SANTONASTASO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 luglio 1976

(V. Stampato n. 92)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 luglio 1976*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
13 luglio 1976, n. 476, contenente norme in materia di
espropriazione per integrare le misure già adottate al fine
di accelerare la ricostruzione e gli interventi edilizi nei
comuni colpiti dal sisma del maggio 1976

Comunicata alla Presidenza il 6 agosto 1976

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge del 13 luglio 1976, n. 234, all'esame del Senato per la sua conversione in legge, viene ad integrare il decreto-legge n. 227 del maggio scorso, recando norme in materia di espropriazione e di occupazione di urgenza per rispondere alla preminente esigenza dell'immediato ripristino del tessuto urbano profondamente lacerato dalle scosse sismiche in una vasta zona della Regione Friuli-Venezia Giulia e consentire alle popolazioni di superare, nel più breve tempo possibile e comunque prima dell'incalzare del freddo, il disagio e la precarietà delle attuali sistemazioni di fortuna.

Il presente provvedimento rappresenta una ulteriore conferma della comune volontà politica del Governo centrale e dell'Amministrazione regionale di considerare prioritaria ed inderogabile la esigenza di assicurare la permanenza delle popolazioni colpite nei paesi di residenza al fine di ridurre al massimo le negative conseguenze psicologiche prodotte dal sisma; esigenza che può e deve essere assicurata tramite la riattivazione degli insediamenti e dei servizi, delle infrastrutture e delle attività produttive e con il ripristino di un notevole patrimonio artistico, storico e culturale.

Il decreto-legge in esame fa propria la disciplina in materia di espropriazione e di occupazione di urgenza sancita dal disegno di legge regionale n. 229 dell'11 giugno 1976 che era stato oggetto di rilievo da parte del Commissario di Governo e di rinvio da parte del Governo stesso in quanto veniva a modificare le norme previste dalla legge n. 865 del 1971, le quali, avendo carattere di principi fondamentali, non possono essere derogate dal legislatore regionale.

Recepire in un decreto-legge le norme regionali fatte oggetto di rinvio era l'unica strada percorribile dal Governo per salvarne i validi contenuti che rispondevano al comune indirizzo di agevolare ed accelerare il processo ricostruttivo attraverso la corresponsione di una indennità espropriativa maggiorata rispetto a quella prevista dalla legge numero 865. Tale maggiorazione delle indennità dovrebbe ridurre al minimo le eventualità

di contenzioso e, favorendo le adesioni degli espropriandi, agevolare l'acquisizione delle aree.

L'accoglimento da parte del Governo dell'iniziativa regionale di modificare la normativa della legge n. 865 pone in risalto la carenza di una adeguata legislazione statale relativa alle calamità naturali.

L'occasione è oltremodo propizia per sollecitare il Governo a presentare al più presto all'esame del Parlamento una legge speciale di solidarietà nazionale che preveda innanzitutto la compartecipazione del centro e della periferia alla gestione dei fondi; adeguati strumenti per l'urgente accertamento dei danni e per più rapide procedure di esproprio che superino gli attuali impacci burocratici; la estensione a tutto il territorio nazionale dei contenuti dell'attuale provvedimento onde privarlo della caratteristica della particolarità; una legge, insomma, che, affrontando in maniera ampia, completa e generale la problematica delle calamità naturali, eviti la presentazione, per ognuna di esse, di leggi che rappresentano l'aspetto più diseducativo del provvedimento provvisorio e particolare a tutto danno del contenuto sociale della « solidarietà » che nulla ha del frammentario e del particolare, bensì tutto dell'uguale nel generale.

Per quanto concerne il testo del decreto-legge, l'articolo 1 delinea innanzitutto le caratteristiche di provvisorietà e di straordinarietà del provvedimento. La quantificazione maggiorata della indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza è limitata, infatti, nella durata, al periodo della ricostruzione, e comunque ad un arco di tempo non superiore ai sette anni, e, nella estensione, all'ambito delle zone colpite dal sisma del maggio scorso secondo i limiti definiti dalla legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 e le specifiche ipotesi di acquisizione di aree da destinare ad insediamenti residenziali e produttivi, nonché ai relativi servizi.

L'articolo 1 definisce altresì i criteri con i quali viene determinata l'indennità espropriativa.

Per le aree esterne ai centri edificati l'indennità di espropriazione è commisurata al

valore agricolo medio determinato dall'ufficio tecnico erariale per il precedente anno solare, corrispondente al tipo di coltura in atto nella zona da espropriare, moltiplicato per determinati coefficienti di adeguamento a secondo del tipo di coltura considerato.

Per le aree comprese nei centri edificati o per le aree delimitate come centri storici dagli strumenti urbanistici, l'indennità di espropriazione è definita sulla base del valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento su quella coltivata della regione agraria stessa, moltiplicato per determinati coefficienti di adeguamento a secondo del tipo di coltura praticato nell'area da espropriare ed a secondo che la stessa area da espropriare ricada in zona interna al centro edificato o delimitata come centro storico.

L'articolo 2 stabilisce un incentivo per quei proprietari che convengono con l'espropriante, entro trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di espropriazione, la cessione volontaria dell'immobile per un prezzo non superiore all'indennità provvisoria definita ai sensi dell'articolo 1. Tale incentivo corrisponde al 50 per cento del valore medio della coltura in atto se l'area è esterna ai centri edificati, oppure al 50 per cento del valore medio della coltura più redditizia nella regione agraria se l'area è compresa nei centri edificati o nelle aree delimitate come centri storici.

L'articolo 3 tratta il caso in cui l'area da espropriare sia coltivata da almeno un anno dal fittavolo, mezzadro, colono o partecipante e stabilisce il riparto dell'indennità, determinata ai sensi del precedente articolo 1, nella misura del 50 per cento al proprietario e dell'altro 50 per cento ai suindicati soggetti ai quali va direttamente corrisposta; a questi ultimi detta indennità va corrisposta anche nel caso di cessione volontaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge.

L'articolo 4 prevede un aumento della indennità da corrispondersi per la occupazio-

ne temporanea e di urgenza delle aree da destinare ad insediamenti provvisori. Tale indennità viene stabilita, per ciascun anno, in misura pari ad un ottavo dell'indennità dovuta per la espropriazione delle aree da occupare definita in base alla legge n. 865 del 1971, e, per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, od un dodicesimo della anzidetta indennità annua.

Questa indennità nel caso in cui il terreno sia coltivato da fittavolo, mezzadro, colono o partecipante, viene per la metà corrisposta direttamente ai suddetti.

Il terzo comma dell'articolo 4 prevede che l'occupante, al termine dell'occupazione temporanea, nel caso in cui l'amministrazione comunale non abbia ritenuto di acquisire definitivamente l'area, provveda al ripristino della produttività dei terreni occupati o all'integrale rimborso delle spese relative, qualora le opere siano eseguite direttamente dal proprietario all'uopo autorizzato dall'occupante.

L'articolo 5 stabilisce l'esenzione da qualsiasi onere fiscale per gli atti, i provvedimenti e le documentazioni comunque connessi con le suindicate procedure.

In conclusione, onorevoli senatori, il provvedimento in esame ben si inserisce nella linea, più volte auspicata, di una revisione globale dei meccanismi espropriativi e della predisposizione di una legislazione più avanzata per le calamità naturali.

Facendo perciò voti che, al più presto, il Governo porti all'attenzione del Parlamento un disegno di legge organico in materia di solidarietà nazionale, in modo che non si debba più ricorrere a provvedimenti occasionali e frammentari nè si ripetano speculazioni mai sufficientemente condannate, esprimo il parere favorevole della 8ª Commissione alla conversione in legge del decreto-legge così come modificato dall'altro ramo del Parlamento.

SANTONASTASO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

4 agosto 1976

La Commissione Affari costituzionali, esaminato il disegno di legge n. 89, esprime parere favorevole osservando, in via generale, che in ordine alla materia in considerazione concorrono sfere di competenza normativa costituzionalmente attribuite, rispettivamente, allo Stato ed alle Regioni cui il legislatore ordinario deve riservare particolare attenzione.

VERNASCHI

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

3 agosto 1976

La Commissione Bilancio, esaminato il disegno di legge n. 89, esprime parere favorevole.

RIPAMONTI

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 13 luglio 1976, n. 476, recante norme in materia di espropriazione per integrare le misure già adottate al fine di accelerare la ricostruzione e gli interventi edilizi nei comuni colpiti dal sisma del maggio 1976, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: « ai sensi della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 », sono aggiunte le seguenti: « per la durata della ricostruzione e comunque per un periodo non superiore a 7 anni »; e le parole: « alle disposizioni vigenti », sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ».

All'articolo 2, lettera b), dopo le parole: « quarto comma », sono aggiunte le seguenti: « dell'articolo 16 »; è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La corresponsione del prezzo di cui al presente articolo deve essere effettuata non oltre i novanta giorni successivi all'adesione degli interessati ».

All'articolo 3, le parole: « nella misura dei due terzi del suo ammontare al proprietario e del terzo residuo ai suindicati soggetti », sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del cinquanta per cento, rispettivamente, al proprietario ed ai suindicati soggetti ».

All'articolo 4, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Qualora il terreno sia coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o partecipante, la indennità di cui al comma precedente spetta nella misura della metà al fittavolo, mezzadro, colono o partecipante, ai quali viene corrisposta direttamente ». *Al se-*

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

condo comma, le parole: « Se il proprietario intende eseguire in proprio il ripristino, dovranno essergli rimborsate integralmente le spese relative », sono sostituite dalle seguenti: « Qualora il proprietario venga autorizzato ad eseguire direttamente le opere, gli dovranno essere rimborsate integralmente le spese relative ».

Decreto-legge 13 luglio 1976, n. 476, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 15 luglio 1976.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Considerato che con disegno di legge n. 229, approvato dal Consiglio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia l'11 giugno 1976, sono state apportate deroghe ai principi contenuti nella legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza; che tale iniziativa ha formato oggetto di rinvio a nuovo esame, essendosi ritenuto che le deroghe introdotte esulino dalla competenza della Regione;

Ritenuto, tuttavia, che la predetta iniziativa ha messo in evidenza la necessità e l'urgenza di adottare, nello stesso senso, misure derogatorie alla predetta legge al fine di agevolare ed accelerare il processo ricostruttivo nelle zone della regione colpite dal sisma del maggio 1976;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Articolo 1.

Nell'ambito delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal sisma e delimitate ai sensi della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, in deroga alle disposizioni vigenti e limitatamente all'acquisizione di aree da destinare agli insediamenti residenziali e produttivi nonché ai relativi servizi, l'indennità di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati, è commisurata al valore agricolo medio di cui al terzo comma dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, moltiplicato:

- a) per il coefficiente 3,5 se il tipo di coltura considerato è il vigneto, il frutteto o l'orto;
- b) per il coefficiente 6 se il tipo di coltura è un seminativo;
- c) per il coefficiente 10 negli altri casi.

Per le aree comprese nei centri edificati o per le aree delimitate come centri storici dagli strumenti urbanistici, l'indennità è commisurata

TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

Nell'ambito delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal sisma e delimitate ai sensi della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, per la durata della ricostruzione e comunque per un periodo non superiore a 7 anni in deroga agli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e limitatamente all'acquisizione di aree da destinare agli insediamenti residenziali e produttivi nonché ai relativi servizi, l'indennità di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati, è commisurata al valore agricolo medio di cui al terzo comma dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, moltiplicato:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*.

Identico:

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

rata al valore di cui alla prima parte del comma quarto dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, moltiplicato:

a) nelle aree delimitate come centri edificati, per il coefficiente 5 se la coltura presa in considerazione è il vigneto, il frutteto o l'orto; per il coefficiente 7 se la coltura presa in considerazione è un seminativo; per il coefficiente 25 negli altri casi;

b) nelle aree delimitate come centri storici, per il coefficiente 6 se la coltura presa in considerazione è il vigneto, il frutteto o l'orto; per il coefficiente 8, se la coltura presa in considerazione è un seminativo, per il coefficiente 30 negli altri casi.

Articolo 2.

I proprietari, entro trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al quarto comma dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, possono convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore all'indennità provvisoria, determinata ai sensi del precedente articolo 1, aumentata:

a) di un importo pari al 50 per cento del valore calcolato in base ai criteri di cui al terzo comma dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel caso in cui l'area da espropriare sia esterna ai centri edificati;

b) di un importo pari al 50 per cento del valore calcolato in base ai criteri di cui alla prima parte del quarto comma della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel caso in cui l'area da espropriare sia compresa nei centri edificati o nelle aree delimitate come centri storici.

Articolo 3.

Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, da almeno un anno prima della data del deposito della relazione di cui all'articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la indennità di espropriazione determinata ai sensi del precedente articolo 1 spetta nella misura dei due terzi del suo ammontare al proprietario e del terzo residuo ai suindicati soggetti, ai quali viene direttamente corrisposto. Detta indennità viene corrisposta al fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, anche nel caso di cessione volontaria di cui al precedente articolo 2.

Articolo 4.

Per l'occupazione temporanea e d'urgenza delle aree da destinare ad insediamenti provvisori per fronteggiare immediate esigenze abita-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

a) *identica*;

b) *identica*.

Articolo 2.

Identico:

a) *identica*;

b) di un importo pari al 50 per cento del valore calcolato in base ai criteri di cui alla prima parte del quarto comma dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel caso in cui l'area da espropriare sia compresa nei centri edificati o nelle aree delimitate come centri storici.

La corresponsione del prezzo di cui al presente articolo deve essere effettuata non oltre i novanta giorni successivi all'adesione degli interessati.

Articolo 3.

Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, da almeno un anno prima della data del deposito della relazione di cui all'articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la indennità di espropriazione determinata ai sensi del precedente articolo 1 spetta nella misura del cinquanta per cento, rispettivamente, al proprietario ed ai suindicati soggetti, ai quali viene direttamente corrisposto. Detta indennità viene corrisposta al fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, anche nel caso di cessione volontaria di cui al precedente articolo 2.

Articolo 4.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

tive, di servizi collettivi nonchè di attività terziarie a livello comunale è corrisposta una indennità pari, per ciascun anno, ad un ottavo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione delle aree da occupare, calcolata a norma dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero, per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità annua.

Al termine dell'occupazione temporanea, qualora l'amministrazione comunale non abbia ritenuto di acquisire definitivamente le aree, il ripristino della produttività dei terreni occupati dovrà essere eseguito a cura dell'occupante. Se il proprietario intende eseguire in proprio il ripristino, dovranno essergli rimborsate integralmente le spese relative.

Articolo 5.

Agli atti, ai provvedimenti, ai contratti e alla documentazione, comunque relativi all'attuazione del presente decreto, si applicano le disposizioni dell'articolo 32 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

Articolo 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1976.

LEONE

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Qualora il terreno sia coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, la indennità di cui al comma precedente spetta nella misura della metà al fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, ai quali viene corrisposta direttamente.

Al termine dell'occupazione temporanea, qualora l'amministrazione comunale non abbia ritenuto di acquisire definitivamente le aree, il ripristino della produttività dei terreni occupati dovrà essere eseguito a cura dell'occupante. Qualora il proprietario venga autorizzato ad eseguire direttamente le opere, gli dovranno essere rimborsate integralmente le spese relative.

Articolo 5.

Identico.

Articolo 6.

Identico.